



Ottobre 2020

## REVERSIBILITA' LIMITATA SERVE UN ASSEGNO DECISO DAL GIUDICE

In questi mesi scorsi si è molto discusso, in sordina, di quest'argomento, voler trasformare l'oggetto in Assegno Sociale.

Il soggetto del trattamento, anche quando non percepisca il mantenimento (Cassazione 7464/2019) o gli alimenti (Cassazione 2606/2018) potrà reclamare il beneficio solo se non è convolato a nuove nozze ed è titolare di un assegno sancito dal giudice, anche se non ancora decorrente (Tribunale di Caltanissetta 102/2018) o fissato dopo la morte dell'ex (Cassazione 24041/2019). Niente reversibilità, quindi, per chi non sia giudizialmente destinatario di assegno pur avendone i requisiti o avendolo sempre ricevuto su elargizione. La separazione, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/1987, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 24 della legge 153/1969 e 23, comma 4, della legge 1357/1962 che nega la pensione di reversibilità al separato con addebito della crisi coniugale, il trattamento gli andrà riconosciuto (come al superstite) anche se non gode assegno di mantenimento o di alimenti (Cassazione, ordinanze n. 7464 del 15 marzo 2019 e del 2 febbraio 2018). Non bastano i requisiti per il mensile né l'incasso per l'elargizione spontanea, durata delle nozze e redditi al vaglio per dividere l'importo tra ex e nuovo coniuge.

Il decesso del pensionato o del lavoratore che abbia maturato i requisiti, per i familiari stretti scatta automaticamente l'incasso di una somma chiamata reversibilità, pensata per bilanciare le minori entrate. Con questa situazione generatasi, come dovrà ripartirsi, se il defunto, divorziato si è risposato, lasciando un ex consorte e il coniuge superstite? E se manteneva un figlio invalido? Sono tante le questioni che i giudici hanno risolto. Esaminando le sentenze dettate dai giudici: a chi spetta la reversibilità, se la morte ha colpito una persona non ancora pensionata, si parla di pensione *indiretta* calcolata dall'Inps sulle annualità di contributi versati (15 di anzianità assicurativa e contributiva, 5 anni di cui tre nel quinquennio precedente il decesso.) Non mutano, le modalità di erogazione, misura e casi di esclusione regolati dalla legge 335/1995, che individua come beneficiario principale il coniuge e – post riforma Cirinnà (legge 76/2016) – la parte dell'unione civile lasciando fuori



solo il partner di coppie di fatto. A goderne, anche i figli che si presume vivano a carico (Cassazione 28608/2018). Senza queste persone, la reversibilità andrà a : genitori ultra 65enni del defunto, fratelli, sorelle o nipoti (Consulta 180/1999) mantenuti fino al decesso.

Per i separati e divorziati sono state eliminate per incostituzionalità le norme che estromettevano il separato con addebito (Corte costit. 286/1987), riconoscendo lo spontaneo (Cassazione 11129/2019) trattamento negato anche per i divorziati che, preferendo un assegno, un tantum, non deducibile (Cassazione 29178/2019) – non abbiano subito l'affievolirsi del sostegno dell'ex (Cassazione 22434/2018). Invece, se a beneficiare della reversibilità siano, proprio iure coniuge divorziato e superstite, nel calcolo delle rispettive spettanze si terrà conto di più elementi: durate dei matrimoni, convivenza prematrimoniale, condizioni economiche delle parti al momento dell'evento morte – ininfluenti fatti sopravvenuti (Corte d'appello di Genova 190/2019) – e importo dell'asse divorzile. Ma attenzione perché la cifra fissata con il divorzio non è soglia invalicabile nel conteggio della quota dovuta all'ex ma, semplice parametro tra quelli individuati dalla Corte costituzionale (sentenza 419/99) per determinarne l'ammontare (Cassazione 5290/2020). Invece, per la fase di stabile convivenza prematrimoniale, i giudici oscillano. Per alcuni è criterio autonomo giuridicamente rilevante (cassazione 5268/2020), per altri è correttivo della durata del matrimonio (Cassazione 8263/2020).

Liti complesse, quelle sulla ripartizione del trattamento previdenziale, che esigono la partecipazione come litis consorte necessario dell'ente erogatore tenuto, a secondo dell'esito della vertenza, ad assumere obblighi verso un'altra persona (Cassazione 9493/2020). Certo è che, se il decesso del lavoratore derivi da responsabilità altrui, la reversibilità – come forma di solidarietà per gli oneri assolti non potrà compensare il danno risarcibile dovuto dal responsabile (Cassazione 22530/2019) al congiunto (Cassazione 1555/2019), non essendone il valore capitale detraibile dal risarcimento (Cassazione 12564/2018).

**Periodo “ PANDEMIA “** – Contributi Figurativi e Lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG) per Covid-19. I Contributi Figurativi alla luce del DL n. 18/2020 detto Decreto Cura Italia. Il collocamento del lavoratore in cassa integrazione (CIG) a zero ore o con orario ridotto non comporta alcuna riduzione ai fini della pensione. L'articolo 6 del decreto legislativo n.148/2015 che si occupa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevede, infatti, che il collocamento in cassa integrazione non comporta la perdita neanche un giorno di pensione; tali periodi dunque sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Quindi anche in questo periodo di quarantena e coronavirus ai lavoratori saranno corrisposti i contributi. A erogarli sarà l'Inps (per conto dell'azienda) e non il

datore di lavoro che è esonerato totalmente nel caso di CIG a zero ore e solo per le ore non lavorate nel caso di CIG con orario ridotto. Sull'estratto conto contributivo il lavoratore potrà controllare l'accredito di tutti i contributi figurativi relativi al periodo in cassa integrazione calcolati chiaramente in base alla retribuzione totale (in cassa integrazione pari al 80% della retribuzione ordinaria). L'unica differenza è datata dall'applicazione di un'aliquota percentuale diversa: normalmente il datore di lavoro sottrae direttamente in busta paga al lavoratore dipendente un'aliquota contributiva del 9,19%; in caso di cassa integrazione l'istituto previdenziale riconosce una contribuzione figurativa con aliquota pari al 5,84% ai sensi dell'art. 26 della legge n. 41/1986 (ciò anche per l'assegno ordinario FIS e per la CIG in deroga). L'aliquota 5,84% verrà utilizzata per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista. Altra penalizzazione per fini contributivi, il lavoratore in cassa integrazione l'ha in base al fatto che la contribuzione si calcola sull'integrazione salariale che è spesso limitata dai massimali di CIG; è previsto infatti un tetto massimo retributivo pari a: \*euro 993,21 lordi (€935,21 netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a € 2.148,74; \*euro 1.193,75 lordi (€1.124,04 netti), per le retribuzioni superiori a € 2.148,74.

**Assegno Unico Universale arriva da Gennaio 2021**, sostituirà tutti i bonus e gli assegni familiari esistenti ma nessuno prenderà meno soldi. Sempre più vicino a diventare legge il FAMILY ACT, pacchetto di misure volte a sostenere la famiglie italiane, approvate in Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2020, ha avuto il via libera della Camera che in data 21 luglio 2020 ha approvato all'unanimità il disegno di legge. Una delle misure più innovative previste nel pacchetto è sicuramente l'istituzione di un assegno unico per i figli che andrà a sostituire i bonus ora vigenti, il Bonus Mamme Domani, Bonus Bebè, premio alla nascita e gli assegni familiari, gli ANF (assegni al nucleo familiare) e il Bonus Asilo Nido, oltre alcune detrazioni fiscali per le famiglie.

**Colf e Badanti**- Lunedì 5 ottobre ultimo giorno per la consegna del cedolino paga del mese precedente da parte dei datori di lavoro. Sabato 10 Versamento Contributi Colf e Badanti terzo Trimestre 2020 – Termine per il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli delle colf o badanti. Il contribuente datore di lavoro ai fini del versamento deve munirsi di Modello RAV debitamente compilato dall'ente previdenziale INPS.

*Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.sanvitoalgiambellino.com](http://www.sanvitoalgiambellino.com), alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito [www.acli.it](http://www.acli.it)*

*Gerardo Ferrara*